



PUNTOCOMUNE - Via Arosio 15

Orari di apertura UFFICIO IMU: lunedì-martedì 08.30 - 12.30 / mercoledì 08.30 - 12.00 nei mesi di maggio-giugno-luglio-novembre-dicembre / giovedì orario continuato 08.30 - 15.30 / venerdì 8.30 - 12.00
L'ufficio riceve previo appuntamento telefonico.

Tel. 039/2372.492 - 485 - 113 - 366

Fax 039/2372568

Sito Internet: www.comune.monza.it

E-mail: imu@comune.monza.it

PEC: monza@pec.comune.monza.it

ALIQUOTE IMU 2022

Le aliquote IMU approvate con delibera di C.C. n. 24/2020 per l'anno 2020 sono applicabili anche nel 2022 in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 169, della Legge 296/2006

Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	1. Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Per abitazione principale si intende quella nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente ; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale le agevolazioni per abitazione principale e relative pertinenze si applicano ad una singola unità immobiliare.
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	2. Abitazione e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata.
Aliquota 0,6% (per gli immobili A1-A8-A9)	3. Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 a condizione che non risultino iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) dal genitore assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento del giudice.
Aliquota 0,76% Ridotta del 25 %	4. Immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale (a condizione che l'inquilino risieda anagraficamente e dimori abitualmente presso l'immobile) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/1998 e ai sensi della Legge Regionale n. 27/2009 (locazione a canone concordato) .
Aliquota 1,06% Ridotta del 25%	5. Unità abitative concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 (art. 2 comma 3 inquilino non residente, art. 5 commi 1, 2 e 3).
Aliquota 0,76%	6. Unità immobiliari regolarmente assegnate agli inquilini a titolo di abitazione principale e relative pertinenze dagli istituti autonomi per le case popolari nonché dagli enti di edilizia residenziale pubblica (ATER/IACP).
Aliquota 0,84%	7. Unità immobiliari con categoria C1 e C3 possedute da soggetti che le utilizzano quali beni strumentali per la propria attività di impresa.
Aliquota 0,84 %	8. Abitazione e relative pertinenze di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero nei rispettivi paesi di residenza (AIRE) a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
Aliquota 0,84%	9. Unità immobiliari possedute dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, così come definite dall'art. 10 del D.Lgs 460/1997 e iscritte all'apposito albo delle finanze, istituito dall'art. 11 dello stesso decreto (ONLUS).
Aliquota 0,76% Base imponibile Ridotta del 50%	10. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale ad eccezione delle A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il contratto sia registrato , che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (proprietario) possieda, oltre all'abitazione concessa in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9.
Aliquota 0,76%	11. Immobili concessi in uso gratuito a titolo di abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado a condizione che vi siano residenti anagraficamente (genitori/figli - nonni/nipoti - fratelli/sorelle).
Aliquota 0,87%	12. Fabbricati censiti nella categoria D03 "destinati a sale cinematografiche e teatrali" possedute o concesse in locazione.
Aliquota 1,06 %	13. Per tutti gli altri immobili compresi i terreni agricoli e le aree fabbricabili.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

La detrazione per l'abitazione principale (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze è stabilita in €. 200,00 e si applica anche:

- all'abitazione (categorie A1, A8, A9) e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A1, A8, A9) dal genitore assegnatario della casa a seguito di provvedimento del giudice.

Tutte le detrazioni vanno rapportate al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione.

AVVERTENZE

- I soggetti che intendono applicare le aliquote agevolate di cui ai numeri 4-7-8-9-11 dovranno trasmettere entro il 31 dicembre dell'anno in corso apposita comunicazione che attesti il possesso dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento dell'agevolazione stessa.

Chi avesse presentato analoga comunicazione negli anni passati non è obbligato a presentarla nuovamente, a condizione che nell'anno in corso non sia mutata la situazione che dà diritto all'aliquota agevolata.

- Nei casi in cui sia previsto l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU, per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2021, la medesima deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno 2022 (si rinvia al modello di istruzione della dichiarazione IMU).

Di seguito si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo alcuni casi in cui è previsto l'obbligo dichiarativo:

- abitazione principale appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22/04/2008;
- unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice;
- Immobili concessi in **uso gratuito** a titolo di abitazione principale ad eccezione delle A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado a condizione che il **contratto sia registrato**, che il comodante possieda un solo immobile (abitazione) in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Tale beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante (proprietario) possieda, oltre all'immobile concesso in comodato, nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- Unità abitative concesse in locazione a canone concordato ai sensi della L. 431/1998 (art. 2 comma 3 inquilino non residente, art. 5 commi 1, 2 e 3).
- Si precisa che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota da applicare è quella pari all'1,06 per cento ed il gettito è di competenza dello Stato per la quota dello 0,76% e di competenza del Comune per la quota rimanente del 0,30%
- Si precisa che per gli immobili classificati nel gruppo catastale D03, l'aliquota da applicare è quella pari allo 0,87 per cento ed il gettito è di competenza dello Stato per la quota dello 0,76% e di competenza del Comune per la quota rimanente del 0,11%.

È possibile effettuare il calcolo IMU on-line dal sito del Comune di Monza www.comune.monza.it e presso gli sportelli di Via Arosio 15 con i seguenti orari lunedì-martedì 08.30 - 12.30 / mercoledì 08.30 - 12.00 nei mesi di maggio-giugno-luglio-novembre-dicembre / giovedì orario continuato 08.30 - 15.30 / venerdì 8.30 - 12.00 previo appuntamento telefonico.

MODALITA' DI PAGAMENTO

ENTRO IL 16 GIUGNO 2022	ENTRO IL 16 DICEMBRE 2022
1° rata: acconto pari all'imposta dovuta per il primo semestre, applicando l'aliquota e la detrazione dell'anno 2021	2° rata: saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, a conguaglio, sulla base delle aliquote 2022

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento deve avvenire avvalendosi del **modello F24** presso gli istituti bancari e presso gli uffici postali.

Il codice ente da indicare per il Comune di Monza è: **F704**

I codici per compilare la sezione "IMU e altri tributi locali" del modello F24 sono i seguenti:

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24		
Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	...
Fabbricati rurali ad uso strumentale (ad eccezione della categoria D)	3913	...
Terreni	3914	...
Aree fabbricabili	3916	...
Altri fabbricati	3918	...
Fabbricati gruppo catastale D	3930	3925